



CORPO POLIZIA LOCALE

Formazione: Area tematica Normativa

Protocollo formativo ex art. 12 c.6 documento tecnico allegato al
Vigente Regolamento Comune di Torino n. 329 sull'insediamento P.E.

Norme generali e quadro di riferimento normativo Pubblici Esercizi

La normativa del Settore ha subito ampie modifiche, dall'ancora vigente art. 86 del T.U.L.P.S., in Piemonte si è giunti alla **L.R. 38/06**, la quale, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, stabilisce i principi e le norme generali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e persegue finalità di interesse collettivo, tra le quali la tutela del consumatore.

L'apertura ed il trasferimento di sede di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono subordinati al possesso di **regolare titolo autorizzativo (S.C.I.A.)**

L'insediamento dell'attività di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia e deve garantire **sorvegliabilità** interna ed esterna come previsto dal D.M. 564/92: tra l'altro, nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura e la porta d'accesso deve essere costruita in modo tale da consentire sempre l'apertura dall'esterno: *durante l'orario d'esercizio non è consentito chiudere a chiave o con chiavistello la porta del locale*

Si pone evidenza alla vigente **normativa igienico sanitaria** riguardante la salubrità degli alimenti, derivante dal recepimento di direttive comunitarie a tutela del consumatore ed al reato di frode nell'esercizio del commercio che punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna, volontariamente, all'acquirente una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità.

L'attività può avere estensione di superficie di somministrazione esterna, la quale deve essere regolarmente autorizzata ed osservata per ciò che attiene alle prescrizioni imposte per la salvaguardia del suolo pubblico e del riposo delle persone.

A tal proposito, assume aspetto di rilevante importanza il possesso di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) per gli esercenti che utilizzano impianti di diffusione acustica amplificata: è vigente un **Protocollo operativo** sottoscritto dal Corpo di Polizia Locale ed il Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica cittadino.

Il pubblico trattenimento ed il pubblico spettacolo sono assoggettati al possesso di regolare titolo autorizzativo ed alla agibilità dei locali in cui lo stesso viene posto in essere: la norma di



riferimento consente unicamente ciò che viene definito “allietamento”, che deve essere gratuito, che non vengano applicate maggiorazioni del prezzo delle consumazioni e che l’attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione.

E’ vigente il divieto di fumo all’interno dei locali ed all’aperto a distanza di almeno 5 mt da persona che non esprime esplicito consenso.

Infine, particolare importanza deve essere rivolta alla somministrazione di alcolici, sia per ciò che concerne il luogo e l’ora in cui la stessa avviene, sia per soggetti ai quali è rivolta (minori, soggetti affetti da manifesta ubriachezza, infermi di mente, ecc.)

Nozioni relative ai Regolamenti vigenti della Città di Torino (Regolamento n. 388, Regolamento n. 329 e Regolamento n. 318)

La Città di Torino, in riferimento agli obblighi e comportamenti vietati che interessano gli esercenti pubblici, si è dotata di specifici regolamenti:

Reg. n. 329 - Regolamento per l'esercizio dell'attività' di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici: detta le norme per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi del Comune di Torino, richiama l’obbligo del possesso di requisiti morali e professionali, indica le tipologie d’esercizio, regola i criteri d’insediamento, prevede autorizzazioni temporanee e stagionali, stabilisce le condizioni del procedimento amministrativo.

Reg. n. 318 - Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico:

disciplina la gestione delle competenze della Città di Torino in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché dell'articolo 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Tra le attività potenzialmente “disturbanti”, viene dato risalto a quelle prodotte dalle attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari), circoli privati ed esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla già citata VPIA, di particolare importanza ed interesse per il pubblico esercente è l’impatto acustico in relazione al potenziale incremento dell’effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui “ricettori sensibili” posti nelle vicinanze dell’esercizio, da calcolare in funzione dell’orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione, nelle modalità stabilite dalla normativa regionale, e prevedendo idonee misure di mitigazione dell’impatto: dopo le ultime modifiche al Regolamento, tutte le attività di somministrazioni insistenti nelle tre aree di ”movida” cittadine hanno l’obbligo di dotarsi della



Valutazione previsionale sia per i locali interni sia per la superficie esterna autorizzata. **Reg. 388 - disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione:**

contiene le disposizioni riguardanti la disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde.

Le occupazioni di suolo pubblico di cui sopra, sono subordinate al pagamento del canone applicato secondo la disciplina contenuta nel Regolamento comunale n. 395, *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari*, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le stesse si suddividono in dehors o padiglioni, che vengono definiti e classificati nel Titolo II della norma in questione, ove vengono altresì indicate le modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione per le suindicate occupazioni del suolo pubblico

Il regolamento consente piccoli intrattenimenti musicali (allietamento) e stabilisce che nella superficie esterna è vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione e l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento. In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone. Inoltre, le aree concesse ai sensi del Regolamento non possono essere utilizzate per attività, usi ed eventi di natura diversa da quelli per cui sono state concesse.

Infine, è fatto obbligo ai titolari di apporre in modo visibile all'ingresso dell'attività, l'indicazione della capienza massima consentita all'interno dei dehors o dei padiglioni.

Accertamento di violazioni.

Gli Organi di controllo effettuano accessi ispettivi durante i quali possono chiedere di visionare l'autorizzazione e documenti, chiedere informazioni, interpellare gli interessati e le persone informate, ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata dimora, effettuare rilievi ed operazioni tecniche e procedere a sequestro cautelare delle cose che possono essere confiscate.

In tale ambito di vigilanza, la Polizia Locale è incaricata di effettuare controlli di Polizia Amministrativa, riguardanti principalmente le attività produttive assoggettate al possesso di titolo autorizzativo rilasciato dal Sindaco. Tra queste, sicuramente, vi rientrano gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La normativa di riferimento è vasta e variegata, riguarda il regolare possesso del precitato titolo, l'aspetto igienico sanitario, la somministrazione/vendita di alcolici, l'esposizione della tabella tariffa prezzi, i divieti imposti a tutela del consumatore, l'occupazione del suolo



pmnpa@comune.torino.it
poliziacommerciale.pm@cert.comune.torino.it

pubblico, il disturbo arrecato tramite diffusione musicale o prodotto dagli avventori, le insegne pubblicitarie.

Le sanzioni possono variare dai 160 € per violazioni del Reg. Polizia Urbana, ai 4000€ per l'esercizio abusivo della somministrazione, fino ai 6667 € per la vendita/somministrazione di alcolici oltre le h. 03.00.

Quadro legale e responsabilità del gestore di fronte all'abuso di alcol.

I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

I divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

I titolari e i gestori dei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24 devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

- a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

In zona "movida" tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00. Inoltre è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in contenitori di vetro o di metallo dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita, nella fascia oraria summenzionata, la somministrazione di bevande nei suddetti contenitori esclusivamente all'interno dei propri locali e delle aree di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo.

Tutte le attività di somministrazione, commerciali ed artigianali devono rendere noto al pubblico il contenuto delle predette prescrizioni mediante l'esposizione di appositi cartelli, visibili sia all'interno sia all'esterno del locale.

Distinzione tra le condotte di somministrazione e vendita di bevande alcoliche

Prima di addentrarci nella disamina delle fattispecie di reato, previste dall'art. 689 del codice penale, e degli illeciti amministrativi che attorniano le condotte oggetto di questo



approfondimento, è bene analizzare la differenza che intercorre tra la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

Nell'ambito di un esercizio commerciale, il termine "somministrazione" indica la vendita di bevande in modo tale che queste possano essere consumate confortevolmente sul posto – ossia nei locali o nelle pertinenze dell'esercizio – mediante un servizio assistito. Si può parlare di "servizio assistito di somministrazione" anche in assenza di camerieri e di personale addetto, purché le bevande siano disposte in un modo tale da rendere agevole la loro consumazione in situ (si pensi ai c.d. bar "self-service").

La vendita di bevande alcoliche, invece, può essere definita come l'attività commerciale attraverso cui un soggetto, ad esempio un'azienda o un individuo, scambia bevande contenenti alcol con un cliente per un corrispettivo monetario o di altro tipo. Tale attività può essere svolta in vari contesti, quali bar, ristoranti, negozi specializzati, supermercati, e – allo stesso modo della somministrazione – può comportare l'osservanza di leggi e regolamentazioni specifiche riguardanti l'età dei consumatori, l'ora di vendita, la quantità massima acquistabile, e altre restrizioni volte a prevenire l'abuso di alcol.

Ai sensi dell'articolo 188 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), i minori di anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattasi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio.

Analisi del reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente ex art. 689 c.p.

Sulla somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni, il trattamento sanzionatorio più aspro – previsto dall'art. 689 c.p. – è limitato ai casi in cui l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, somministri, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici o ad un soggetto infermo di mente.

Si tratta di un reato punito con l'arresto fino ad un anno.

Alla medesima pena soggiace l'esercente che effettui la somministrazione mediante distributori automatici "che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti" (Art. 689, comma 2, c.p.) e in assenza di personale incaricato di effettuare il controllo dell'età degli utilizzatori.

L'oggetto della tutela penale è la salute dei minori e degli infermi di mente. Inoltre, trattandosi di un reato di pericolo, il legislatore ha deciso di non voler subordinare la punibilità dell'esercente all'effettiva consumazione della bevanda alcolica da parte del minore, ma di far sì che il reato possa dirsi integrato nell'esatto momento in cui sia posta in essere la condotta di somministrazione.



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Torino
City of Design

pmnpa@comune.torino.it

poliziacommerciale.pm@cert.comune.torino.it

Il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente è un reato proprio, ossia che richiede, tra i suoi elementi costitutivi, una determinata qualifica in capo al soggetto attivo. In questo particolare caso, è richiesto che la persona somministri la bevanda alcolica in qualità di esercente un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Secondo consolidata giurisprudenza, del reato risponde sempre il titolare dell'esercizio poiché, rivestendo una posizione di garanzia, è tenuto obbligatoriamente a "vigilare affinché i propri dipendenti svolgano con cura i compiti loro assegnati ed osservino scrupolosamente le istruzioni impartite per l'accertamento dell'età del consumatore". Oltre al titolare, risponde del reato anche chi "in maniera legittima o abusiva, gestisce per lui l'esercizio, sicché anche la dipendente di un esercizio che vende alcolici è penalmente responsabile della vendita a minori".

Sull'accertamento dell'età anagrafica dei clienti, qualora questa non sia manifesta, non può ritenersi in alcun modo esclusa la responsabilità penale del titolare di un pubblico esercizio nel quale sia avvenuta la somministrazione per mezzo del dipendente che "si sia limitato a recepire l'affermazione dell'avventore di aver superato i sedici anni di età".

Sulla base di disposizioni di leggi analoghe – tra cui l'art. 7 del D.L. 158/2012 inerente alla vendita di bevande alcoliche – il gestore è, pertanto, autorizzato a chiedere all'acquirente l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui l'età sia manifesta. L'obbligatoria conseguenza della mancata esibizione di un documento è il legittimo rifiuto della prestazione da parte dell'esercente.

L'art. 14-ter della legge n. 125 del 30 marzo 2001

Un ulteriore trattamento sanzionatorio – questa volta di carattere amministrativo – è stato introdotto dal D.L. 158/2012 e convertito in legge nr. 189/2012. Con l'aggiunta dell'art. 14-ter al testo della vecchia legge n. 125 del 30 marzo 2001, si prevede una sanzione pecuniaria che va dai 250 ai 1.000 euro (elevata al doppio nel caso di recidiva, con sospensione dell'attività per tre mesi) da comminare nei confronti di chiunque venda bevande alcoliche a soggetti minori di 18 anni.

Con la risoluzione n. 18512 del 4 febbraio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico si è pronunciato circa l'applicabilità dell' art. 14-ter l. 125/2001 nei casi di somministrazione e consumo di alcol sul posto, ritenendo che il termine "vende" debba leggersi con il significato di "fornire", senza quindi effettuare alcuna distinzione tra le condotte di vendita, somministrazione o consumazione.



Quadro legale e responsabilità del gestore di fronte all'assunzione di stupefacenti e spaccio

L'art. 79 del DPR 301/1990 punisce chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000

L'esercente che rileva attività di spaccio di sostanze stupefacenti in atto nel suo locale deve richiedere l'intervento alle Forze di Polizia. In caso di omissione è configurabile il concorso nel reato.

L'obbligo di controllo del gestore di un P.E. contro gli schiamazzi dei clienti e la rilevanza ai fini del Codice penale

Particolare interesse deve essere dedicato al disposto del **TITOLO V - Tutela della Quietè Pubblica e Privata** del Regolamento Polizia Urbana, il quale, con l'**art. 44** pone divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica, in particolare:

1. *Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica. Alle autorizzazioni ed alle licenze di polizia per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono apposte le prescrizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo*
2. *i soggetti di cui al precedente comma adottano gli accorgimenti e le misure, di carattere strutturale e funzionale, affinché sia evitata, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, la propagazione di suoni e rumori che sia udibile ad una distanza di almeno 15 metri dai locali nei quali si svolge l'attività.*
3. *I soggetti di cui al precedente comma secondo hanno altresì l'obbligo di:*
 - *a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;*
 - *b) esporre, all'interno ed all'esterno del locale, appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza. Il Comune predispone le formule di avvertimento*



che il gestore è tenuto a riportare, in modo chiaro e ben leggibile, sui cartelli di cui al precedente periodo.

mentre con l'**art. 44 bis** viene disposto quanto segue:

- ✓ *Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, **di somministrazione di alimenti e bevande**, ivi compresa quella svolta nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici debbono svolgere le rispettive attività con modalità atte ad evitare, all'interno o in prossimità dei relativi locali, assembramenti di avventori che arrechino forte disturbo all'altrui riposo e tranquillità, che impediscano o ostacolino la libera fruibilità degli spazi pubblici o che compromettano l'igiene ed il decoro della Città.*

Infine, si rammenta il disposto dell'**art. 659 C.P.**, procedibile a querela di parte, che punisce chiunque che, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.



pmnpa@comune.torino.it
poliziacommerciale.pm@cert.comune.torino.it